



AGRICOLTORI ITALIANI

MARCHE



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE - COFINANZIATO DALLA REGIONE MARCHE

Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Marche 2014/2020 Misura 1.2 A – Progetto ID 38217

CONDIZIONALITA' PAC E TUTELA DEL SUOLO E DELLE ACQUE



INDICE

Decreto Condizionalità

Aree a vulnerabilità nitrati

Razionalizzazione della fertilizzazione delle colture

Normativa impiego fitofarmaci

Normativa distribuzione reflui

Nuove indirizzi PAC 2021 /2027 e indirizzi condizionalità

Green Deal e Obiettivi specifici di base della nuova PAC

INTRODUZIONE

Attraverso la condizionalità gli agricoltori sono incoraggiati a rispettare i livelli elevati previsti dall'Unione europea per quanto riguarda la salute e il benessere dei cittadini, delle piante e degli animali.

La condizionalità svolge un ruolo importante nel rendere più sostenibile l'agricoltura europea.

Gli agricoltori devono rispettare una serie di norme di base per ottenere il sostegno dell'UE al reddito.

L'interazione tra il rispetto delle norme e il sostegno fornito agli agricoltori prende il nome di condizionalità.

Tra le norme che gli agricoltori dovrebbero rispettare figurano:

- criteri di gestione obbligatori, si applicano a tutti gli agricoltori, che ricevano o meno sostegno nel quadro della politica agricola comune (PAC);
- buone condizioni agronomiche e ambientali, si applicano solo agli agricoltori che ricevono sostegno nel quadro della PAC.

Gli agricoltori che violano il diritto dell'UE in materia di ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere degli animali o gestione dei terreni si vedranno ridurre il sostegno dell'UE e potrebbero incorrere in altre sanzioni.

Tutti gli agricoltori, che ricevano o meno un sostegno della PAC, devono rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO) che comprendono norme dell'UE in materia di:

- salute dei cittadini, degli animali e delle piante;
- benessere degli animali;
- ambiente.

Oltre ai criteri di gestione obbligatori, gli agricoltori che ricevono il sostegno della PAC devono rispettare le norme UE in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Tali norme hanno come finalità:

- prevenire l'erosione del suolo definendo la copertura minima del suolo e le pratiche minime di gestione del suolo;
- mantenere la componente organica del suolo e la struttura del suolo;
- mantenere i prati permanenti;
- proteggere la biodiversità e garantire la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, ad esempio mediante il divieto di potare le siepi e gli alberi durante la stagione di riproduzione e di allevamento degli uccelli;
- proteggere e gestire l'acqua attraverso l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, l'autorizzazione all'uso dell'acqua per l'irrigazione e la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento.

Nell'ambito del regime della condizionalità gli agricoltori che non rispettano le norme dell'UE possono vedersi ridurre i seguenti tipi di sostegno:

- pagamenti diretti (disaccoppiati o accoppiati)
- la maggior parte dei pagamenti per lo sviluppo rurale;
- pagamenti per il settore vitivinicolo.

DECRETO CONDIZIONALITÀ

La "Condizionalità", che può essere definita come un insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Attiva dal 2005, essa si articola in una serie di impegni, definiti dagli "Atti" e dalle "Norme", presenti negli allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 (sostituiti dagli allegati II e III del regolamento CE 73/09), riguardanti rispettivamente i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Una delle caratteristiche peculiari della "Condizionalità" è la multidisciplinarietà, in quanto mette in relazione il fatto produttivo agricolo con le tematiche ambientali e sanitarie, mettendo al centro la salvaguardia delle risorse primarie come il suolo, l'acqua, il paesaggio. Quindi, la Condizionalità è forse uno degli aspetti della PAC che più si armonizza con il concetto di azienda multifunzionale, che genera beni pubblici ambientali e sociali, oltre che derrate agricole. In Italia, l'applicazione del sistema della Condizionalità è stato affidato all'AGEA come Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori, incaricati questi ultimi di eseguire i controlli ed applicare le sanzioni sui pagamenti agricoli, nei casi in cui siano riscontrate non conformità.

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità, promosso da AGEA nel corso degli ultimi due anni, ha l'obiettivo di "mettere a sistema" la condizionalità, aggiungendo i regolamenti comunitari e trovando modi di comunicazione e scambio di dati all'interno dell'articolato mondo delle competenze nazionali e regionali degli ambiti dell'agricoltura, dell'ambiente e della salute.

Nella condizionalità ogni agricoltore si impegna nel rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie (GDO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

I GDO riguardano quindi: la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della sanità pubblica, della salute degli animali e delle piante, l'igiene e il benessere degli animali.

I BCAA prevedono di preservare il suolo dall'erosione e la regimazione delle acque, la conservazione della struttura del terreno, la conservazione della sostanza organica del terreno, di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni evitando il deterioramento degli habitat, la protezione e la gestione delle risorse idriche.

Occorre tenere presente che le risorse ambientali non sono illimitate: un continuo e/o errato utilizzo e sfruttamento da parte dell'uomo porterà ad un loro improcrastinabile impoverimento, esaurimento, erosione, inquinamento e depauperamento con effetti irreversibili, oltre che ad un maggiore inquinamento dei cibi.

Necessitano, quindi, azioni di sostenibilità (protezione, rinforzamento, fortificazione), creando un «patto fra Agricoltura ed Ambiente», in sintonia fra di loro e non più in competizione, a vantaggio: degli uccelli e della fauna selvatica, delle acque sotterranee e superficiali, dei suoli, degli habitat naturali.



AREE A VULNERABILITÀ NITRATI

Nelle zone Vulnerabili da Nitrati lo scopo è ridurre l'impatto della attività agricola attraverso una attenta gestione delle fertilizzazioni azotate e dello spandimento nel suolo di effluenti zootecnici. Ciò al fine di garantire: la tutela ambientale, l'ottenimento di prodotti di alta qualità, la conservazione delle risorse idriche preservando nel contempo la salute dell'uomo.

Per le aziende che ricadono in tali aree quindi ci son obblighi amministrativi differenti per tipologia aziendale (comunicazioni, PUA, ecc), divieto spaziale e temporale allo spandimento di effluenti, fertilizzanti azotati e ammendanti organici, gestione degli accumuli temporanei, dotazione autonomia e funzionalità dei contenitori di stoccaggio in assenza di perdite, rispetto dei massimali di apporto di azoto (170 kg/ha/ anno) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali.

I contenuti fondamentali della direttiva nitrati (direttiva comunitaria 91/676/CEE) sono:

- l'individuazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), nelle quali è introdotto il divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti oltre un limite massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro;
- la regolamentazione dell'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, con definizione dei cosiddetti Programmi d'Azione: tali programmi stabiliscono le modalità con cui possono essere effettuati gli spandimenti.

In applicazione di tale direttiva le Regioni Italiane hanno delimitato le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN) e hanno redatto Il Piano di Azione Obbligatorio che è l'insieme di regole che le aziende, zootecniche e non, devono rispettare.

Con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale del 10 settembre 2003, n. 10, la Regione Marche, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/99 e dell'allegato 7 – parte A, ha provveduto alla “Prima individuazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola”.

I criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili sono i seguenti:

1. presenza di nitrati o loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/l (NO_3) nelle acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione di acqua potabile, se non si interviene ai sensi dell'art. 19;
2. presenza di nitrati o loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/l (NO_3) nelle acque dolci sotterranee, se non si interviene ai sensi dell'art. 19;
3. la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilità del verificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro nei laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, se non si interviene ai sensi dell'art. 19.



RAZIONALIZZAZIONE DELLA FERTILIZZAZIONE DELLE COLTURE

Lo scopo è ridurre l'impatto dell'attività agricola attraverso una oculata gestione delle fertilizzazioni azotate e dello spandimento nel suolo degli effluenti zootecnici, rispettando dei massimali di apporto di azoto dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali.

La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.

Occorre massimizzare l'efficienza dei concimi attraverso opportune epoche e modalità di distribuzione a seconda delle esigenze della coltura.

La quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo, non deve comunque determinare un superamento dei limiti in funzione del tipo di coltura.

E' obbligatorio l'utilizzo di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie, ciò allo scopo di prevenire il ruscellamento superficiale nei terreni declivi ed assicurare lo sgrondo delle acque in eccesso nei terreni pianeggianti; nelle aree collinari è necessario inoltre adottare tutte le sistemazioni idraulico agrarie e le tecniche agronomiche volte ad evitare l'erosione dei terreni, atte a rallentare il deflusso a valle delle acque piovane (esempio laghetti collinari, lavorazioni a girapoggio dove tecnicamente possibile) .

E' inoltre auspicata la realizzazione e la conservazione delle fasce lineari boscate o inerbite, lungo i corsi d'acqua ed i canali, con funzione tampone nei confronti dell'azoto di origine agricola.

Le tecniche agronomiche impiegate per l'agricoltura biologica e per l'agricoltura conservativa sono sempre raccomandate.

Nel caso di terreno con pendenza superiore al 15 % è consigliato:

- effettuare, nelle colture arboree, l'inerbimento almeno dell'interfila;
- non effettuare lavorazioni del terreno a profondità superiore a 25 cm.

Inoltre, rispetto ai normali impegni di buona pratica agricola, in tali aree si consiglia:

- la riduzione a massimo 2 interventi preparatori del letto di semina successivi all'aratura;
- preferire la non lavorazione o minima lavorazione del terreno, qualora le condizioni del terreno lo rendano possibile, con semina su sodo e lotta alle malerbe con un solo trattamento diserbante effettuato prima della semina con un prodotto sistemico non residuale;
- adottare tecniche finalizzate al mantenimento della copertura vegetale per tutto il periodo autunnale e invernale quando massima è la presenza di piogge dilavanti e in particolare non effettuare lavorazioni nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 gennaio, lasciando sviluppare la vegetazione spontanea;
- la semina dei cereali entro la prima decade di novembre per ottenere subito una copertura dei terreni;

Nel caso di utilizzo dell'irrigazione, è importante porre particolare attenzione all'adeguatezza del volume di adacquamento, tenendo conto delle esigenze della coltura, al fine di evitare sprechi e rischi di lisciviazione.

Inoltre è necessario che il piano di concimazione consideri anche l'apporto di azoto prontamente e totalmente assimilabile contenuto nelle acque irrigue.

Per quantificare questa forma di concimazione "occulta" deve essere conosciuta, attraverso la caratterizzazione idrochimica delle acque, il contenuto di nitrati (NO_3) dell'acqua utilizzata per l'irrigazione.

I sistemi irrigui che consentono il risparmio idrico ed energetico sono sempre da preferire.

NORMATIVA IMPIEGO FITOFARMACI

Il mondo dei prodotti fitosanitari, o fitofarmaci, è in continua evoluzione.

Negli ultimi anni sono state emanate diverse normative, sia a livello comunitario che nazionale, che hanno determinato importanti modificazioni nelle modalità di produzione ed emissione in commercio, di classificazione ed etichettatura, di misure di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente, di formazione per tutti gli operatori che vendono, acquistano ed utilizzano questi prodotti, al fine di ridurre l'impatto e la dipendenza in agricoltura.

In particolar modo la Direttiva 91/414/CEE ha imposto una revisione di tutte le sostanze attive presenti sul mercato in Unione Europea.

Questo processo, terminato nel 2009, ha comportato l'esclusione di numerose molecole e quindi di prodotti fitosanitari registrati nelle singole nazioni, con la creazione di alcune criticità di difesa per diverse colture.

Contemporaneamente si è proceduto, sempre a livello europeo, all'armonizzazione dei limiti massimi di residuo nei prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana, al fine di tutelare maggiormente la salute dell'uomo, ma anche favorire i liberi scambi di prodotti alimentari tra gli stati membri.

Sulla base del D. Lgs. 65/2003 (attuazione di alcune direttive europee), che considera i fitofarmaci come preparati pericolosi e ne disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura, è stato affrontato anche un processo di riclassificazione e rietichettatura dei prodotti fitosanitari in commercio.

La classificazione tossicologica ha riguardato non solo gli effetti acuti e cronici della sostanza attiva sulla salute umana, ma anche le caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche (effetti sull'ambiente) di tutte le sostanze pericolose presenti nel formulato commerciale.

Sono state introdotte in etichetta le frasi di rischio (indicate con la sigla R seguita da un numero e la frase corrispondente), i consigli di prudenza (indicate con la sigla S seguita da un numero e la frase corrispondente) e sono state previste le schede di sicurezza per ogni prodotto

fitosanitario che il rivenditore consegna all'agricoltore per la valutazione del rischio aziendale.

Dal 2015 si è avuto un ulteriore cambiamento nelle etichette dei prodotti fitosanitari, in particolare per quanto riguarda le indicazioni ed i simboli di pericolo: il programma mondiale di armonizzazione (Reg. CE 1272/08) “stabilisce una base comune e coerente di classificazione e comunicazione del pericolo chimico, che contenga gli elementi fondamentali di sicurezza per il trasporto di merci pericolose e di prevenzione per la salute e sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell'ambiente (Earth Summit Meeting Rio, 1992)”.

Le ultime novità normative riguardano le modalità di autorizzazione e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari definite dal Regolamento CE 1107/09, importante per le ditte produttrici, e l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari introdotta con la Direttiva CE 128/09, che invece ha una ricaduta diretta su coloro che usano i fitofarmaci.

La Direttiva sopra citata è stata recepita con Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 (“Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”). Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. è stato emanato, con Decreto 22 gennaio 2014, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito PAN) che è entrato in vigore il 13 febbraio 2014.

Il PAN prevede specifici adempimenti da parte di vari soggetti pubblici e privati allo scopo di ridurre l'uso, la dipendenza e gli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente dei prodotti fitosanitari.

Con il Decreto n.33/2018 del 22 gennaio 2018 "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali", i ministeri della "Salute", "Ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Politiche agricole alimentari e forestali", di concerto, hanno normato i requisiti necessari ad un prodotto fitosanitario per essere liberamente vendibile ed utilizzabile da parte degli "utilizzatori non professionali", cioè privi di patentino, in ambiente domestico i cui prodotti

vengono eventualmente consumati a livello familiare e non vengono commercializzati.

Tutte le aziende agricole che acquistano ed utilizzano i prodotti fitosanitari devono garantire:

- la disponibilità, conformità e corretto aggiornamento del “registro trattamenti”,
- il corretto immagazzinamento dei PS in un sito o armadio a norma areato;
- il rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
- l’uso di prodotti ammessi e non revocati;
- la presenza di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
- la presenza della scheda di trattamento contoterzista;
- la disponibilità e la validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi;
- la regolare tenuta dei documenti e dei moduli di acquisto.



NORMATIVA DISTRIBUZIONE REFLUI

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse, ai fini dello svolgimento di un ruolo utile per le colture.

Non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica le acque reflue di seguito elencate:

- a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene previa autorizzazione dell'Autorità Sanitaria competente ed esclusivamente su terreni agricoli aventi particolari caratteristiche.

Gli obblighi amministrativi saranno differenti per tipologia aziendale (PUA, comunicazioni, ecc.).

Per le acque reflue si possono prevedere forme di utilizzazione agronomica diverse dalla distribuzione diretta, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

Il trattamento, ed in particolare le modalità di stoccaggio, delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse, nonché alla protezione dell'ambiente.

Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri:

- a) distanza dai centri abitati;
- b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.

I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o con rifiuti.

Ove possibile, escludere, attraverso opportune deviazioni, le acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Il volume degli stoccaggi dovrà essere determinato in considerazione del volume delle acque reflue prodotte, in rapporto al fabbisogno idrico delle colture e della durata della stagione irrigua, al fine di assicurare un volume di stoccaggio idoneo a garantire il rispetto dei periodi stagionali di divieto alla utilizzazione agronomica.

La caratterizzazione è finalizzata alla prevenzione dei rischi per l'ambiente e l'uomo a seguito del suo utilizzo agronomico, oltreché alla valutazione del tenore in nutrienti, in particolare azoto, in modo da poter programmare le pratiche di fertilizzazione e la redazione del PUA quando previsto. Occorrerà garantire il rispetto dei massimali di apporto di azoto distribuito sui terreni aziendali.

Per poter conoscere la specifica composizione delle diverse acque reflue sarà necessario ricorrere alla caratterizzazione analitica (parametri Chimico-fisici, Chimici e Microbiologici). Indispensabile, ai fini dell'utilizzazione agronomica, è la determinazione dell'azoto. Devono inoltre essere adottati provvedimenti al fine di evitare la dispersione in aria di sostanze odorigene moleste.

Dal punto di vista della caratterizzazione microbiologica i parametri microbiologici da ricercare sono i seguenti: Coliformi totali ed in particolare “Escherichia Coli”; Uova vitali di Elminti; Salmonella; Clostridi.

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari è ammessa a condizione che non contengano sostanze naturali pericolose.



NUOVI INDIRIZZI PAC 2021/2027 E INDIRIZZI CONDIZIONALITÀ

La nuova PAC, come si legge nella nota stampa del Parlamento Ue, “favorisce lo sviluppo di pratiche agricole più attente all’ambiente”.

Sono infatti state rafforzate le condizionalità ambientali che gli agricoltori devono applicare, per avere una fetta dei pagamenti diretti per il sostegno al reddito agricolo.

Il 30% dei pagamenti diretti è destinato agli eco-schemi volontari, cioè pratiche agricole che promuovano la biodiversità e la riduzione di emissioni inquinanti.

Alcuni esempi sono minore impiego di pesticidi, tutela degli habitat naturali e lo stoccaggio del carbonio nei suoli.

Compito della Commissione europea sarà valutare la coerenza dei piani agricoli nazionali con gli obiettivi del Green Deal e in particolare con la strategia “Farm to Fork” (dalla fattoria alla forchetta) e con la strategia per la Biodiversità.

Sono fissati traguardi al 2030:

- la riduzione del 50% dei pesticidi
- il passaggio all'agricoltura biologica per il 25% delle superfici coltivabili.

Dunque la PAC post 2020 è caratterizzata fortemente dall’etichetta contenutistica del Green Deal e della rivoluzione verde.

Gli Obiettivi Strategici sono:

- affrontare i cambiamenti climatici;
- proteggere l'ambiente e preservare la biodiversità;
- incrementare la sostenibilità ambientale del processo produttivo, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la semplificazione dei processi;
- favorire il consolidarsi di sistemi alimentari in grado di reagire alle crisi di mercato e alle emergenze provocate dalla pandemia.

Gli obiettivi specifici di base sono:

1. Riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi;
2. Riduzione dell'uso dei fertilizzanti chimici;
3. Riduzione del 50% delle vendite di antimicrobici;
4. Aumento del 25% delle superfici ad Agricoltura Biologica.

La PAC attuale finisce il 31 Dicembre 2020, con conseguente apertura di periodo transitorio per gli anni 2021 e 2022.

A fine ottobre il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura ha approvato un orientamento sul pacchetto di riforma della PAC, in cui si è evidenziata la maggiore attenzione ambientale, da realizzare mediante eco-sistemi flessibili affinché ogni Stato Membro possa raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dalla Commissione.

Una flessibilità che investe anche l'impegno di fondi sulle diverse pratiche ambientali.

Alcuni punti rilevanti previsti dalla nuova PAC:

- redazione da parte degli Stati Membri di un Piano strategico nazionale ai fini del recepimento della PAC;
- adozione di eco-schemi, cioè di specifici regimi ecologici che vengono finanziati all'interno dei pagamenti diretti in una dimensione minima del 20%;
- possibilità, qualora lo Stato Membro compie sforzi importanti sul clima, ambiente e benessere animale nell'ambito del PSR, di ottenere una riduzione dei Fondi da destinare agli eco schemi;
- applicazione di un sistema di controllo semplificato per le regole di condizionalità rivolte alle piccole aziende;
- erogazione di un sostegno accoppiato (anche alle colture proteiche) fino a 13% delle risorse destinate ai pagamenti diretti;
- ammesso rilascio di autorizzazioni per i Diritti all'impianto della vite da vino, fino al 31 dicembre 2040, fermo restando che dopo il 2020 i diritti non convertiti in autorizzazioni saranno recuperati dallo Stato e riproposti entro il 2023;

- eliminazione nell'ambito di OCM Olio del limite del 5% del valore della produzione commercializzata;
- possibilità per uno Stato Membro di destinare fino all'1% dei pagamenti diretti, alla gestione del rischio (fondo nazionale catastrofali, quali: alluvioni, siccità, gelo e brina).

La Commissione UE ha adottato con Reg. 2220/20 misure transitorie per anni 2021 e 2022 relative al PSR (Piano sviluppo rurale), PAC (Politica agricola comune), OCM (Organizzazione comune di mercato).



GREEN DEAL E OBIETTIVI SPECIFICI DI BASE DELLA NUOVA PAC

Il Green New Deal intende promuovere l'impegno dell'Unione europea a favore del clima e dell'ambiente con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Questa nuova visione dell'Europa, che guarda ad uno sviluppo più sostenibile, include molte azioni strettamente legate al settore agricolo.

La Strategia "dal produttore al consumatore" e la Strategia sulla "Biodiversità" sono parte integrante del nuovo modello di sviluppo e impongono il raggiungimento di alcuni target che necessariamente porteranno ad un nuovo sistema agro-alimentare europeo.

La nuova proposta di quadro finanziario pluriennale 2021-2027, recentemente presentata dalla Commissione, riconosce in parte il ruolo dell'agricoltura nell'economia europea, aumentando le risorse a disposizione del settore rispetto alle precedenti proposte, senza però mantenere gli attuali livelli di budget. La Commissione include l'agricoltura nel piano di rilancio dell'Europa "*Next Generation Eu*", lanciando un messaggio positivo e riconoscendo la strategicità del settore nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green New Deal.

Le strategie sulla "Biodiversità" e "Dal produttore al consumatore" sono il centro dell'iniziativa Green Deal e puntano a un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari e biodiversità.

Gli impegni concernono:

- Garantire che i cittadini europei possano contare su alimenti sani, economicamente accessibili e sostenibili
- Far fronte ai cambiamenti climatici
- Proteggere l'ambiente e preservare la biodiversità
- Garantire un giusto compenso economico nella catena alimentare
- Potenziare l'agricoltura biologica

Questi obiettivi, che dovranno rispondere al raggiungimento di target specifici entro il 2030, pongono il sistema agro-alimentare nella condizione di rivedere i propri modelli di produzione e comportano la necessità di una proficua collaborazione tra diversi soggetti, così come tra diverse politiche europee e nazionali.

La strategia "dal produttore al consumatore" interviene sul sistema agroalimentare europeo e sulle attività di tutta la filiera agro-alimentare con lo scopo di renderla più sostenibile e resiliente.

La volontà di mettere al centro dell'attuazione delle politiche del Green Deal il sistema agro-alimentare e comunicare meglio al consumatore il valore del cibo, a partire dal suo processo produttivo, può essere un'opportunità importante per la valorizzazione della filiera.

Con la strategia della Biodiversità la Commissione intende adeguare le politiche comunitarie esistenti e creare nuovi strumenti che permettano di interrompere la perdita di biodiversità in Europa. La strategia indica come si dovranno integrare le attività economiche e la protezione degli ecosistemi e stabilisce un sistema di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi al 2030. Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, l'Europa dovrà sostenere tutti i settori dell'economia, investendo risorse importanti, mobilitando fondi pubblici e privati. Il piano di ripresa "Next Generation Eu", recentemente presentato dalla Commissione, prevede lo stanziamento di 750 miliardi di euro, risorse che serviranno a sostenere la ripresa e costruire un'Europa più digitale e verde. Parte di queste risorse, 15 miliardi di euro, saranno specificatamente dedicate al settore agricolo e dovranno essere utilizzate, attraverso la politica di sviluppo rurale, per sostenere gli agricoltori e le zone rurali nel realizzare i cambiamenti strutturali necessari per attuare il Green Deal europeo.

Oggi la PAC chiamata ad essere la principale politica in grado di supportare anche la transizione verso il nuovo modello di sviluppo dell'Ue.

Gli obiettivi specifici che si pone la PAC post 2020, sono in linea con quelli del Green Deal. La Commissione ritiene che per ottenere un sistema agro-alimentare più sostenibile entro il 2030, la futura legislazione necessita di

ulteriori miglioramenti oltre a richiedere uno sforzo maggiore da parte degli Stati membri per definire ambiziosi Piani Strategici nazionali.

La Commissione crede sia opportuno proporre delle modifiche ai testi legislativi presentati nel 2018, senza modificarne l'assetto principale. L'intenzione è quella di agire su entrambi i pilastri della PAC così da migliorare l'implementazione delle Strategie e Biodiversità. Gli elementi chiave della proposta sono già finalizzati al perseguimento degli obiettivi ambientali: un ambizioso sistema di condizionalità, eco-schemi specifici nel I pilastro, misure agro-climatico ambientali nel II pilastro. In aggiunta però, è necessario inserire altri elementi che potranno migliorare il contributo della PAC per la transizione verso un'Europa più verde.

Le norme obbligatorie nell'ambito del sistema di condizionalità sono finalizzate all'individuazione di una *base-line* per rendere l'agricoltura più sostenibile. Gli obblighi includeranno la rotazione delle colture, la protezione del suolo, il mantenimento di prati permanenti, le direttive Natura 2000 e la necessità di proteggere gli elementi caratteristici del paesaggio già esistenti. Parte dell'azienda, inoltre, sarà dedicata a misure "non produttive".

Nella riforma la Commissione ha introdotto gli "eco-schemi" obbligatori nel I pilastro. A questo strumento è affidato un compito di rilievo per perseguire gli obiettivi di sostenibilità: dovranno servire a rinforzare l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agroecologia e l'agro-silvicoltura, così come altre pratiche specifiche relative ai cambiamenti climatici, alla gestione delle risorse naturali e della biodiversità. Gli eco-schemi, rispetto alle attuali misure di "inverdimento", saranno definiti con un approccio "dal basso verso l'alto", così da tenere conto delle specificità territoriali e climatico-ambientali.

Tuttavia, per migliorarne l'efficacia, la Commissione propone l'introduzione di una dotazione finanziaria specifica da destinare a questi "regimi ecologici", che avranno una programmazione annuale. Questi schemi dovranno essere utilizzati anche per rispondere all'obiettivo (incluso sia nella strategia F2F che in quella per la Biodiversità) di arrivare ad avere il 25% delle superfici agricole europee coltivate a biologico entro il 2030.

Alla PAC viene affidato anche il compito di individuare pratiche migliori per il sequestro del carbonio nei suoli per combattere i cambiamenti climatici, di promuovere la bioeconomia e in generale una transizione verso un'economia "carbon free".



